

Armeria F.lli Biscuso - dal 1898

ARMI – MUNIZIONI – ABBIGLIAMENTO – RICARICA

Una delle più Antiche Armerie d'Italia



Lecce, 01 Ago.2011

Alla C. Att.ne dell'ON.le

Salvatore Ruggeri

Camera dei Deputati

ROMA

Egr. Onorevole,

con la presente mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una esigenza molto sentita nel settore sportivo del tiro a segno con armi di piccolo calibro per il tiro olimpionico. Gli utilizzatori del calibro 22 LR già in passato avevano la possibilità di detenere fino ad un quantitativo massimo di 1500 cartucce per arma lunga (all'epoca le armi lunghe erano considerate tutte da caccia).

Successivamente la L.157/92 sulla caccia ha escluso proprio l'impiego di tale calibro all'ART. 13/1, in quanto troppo piccolo e poco adatto ad un abbattimento efficace del selvatico. Nello specifico con l'ART. 97 del Reg. TULPS viene autorizzata con regolare denuncia, la detenzione fino a 1500 cartucce per *fucile da caccia*.

Da quel momento tutti i possessori di armi di questo tipo, in calibro 22 Long Rifle, non più utilizzabili per la caccia, si videro limitare la detenzione delle munizioni nella misera quantità di 200 colpi da condividere con gli altri calibri per arma corta. Oggi uno sportivo, normalmente, detiene per le varie specialità di tiro due o tre armi corte in vari calibri: ad esempio un cal. 9, un cal. 38 special e un cal. .45, e pertanto, risulta assai difficile potersi allenare con i risultati positivi, poichè non c'è più l'identicità delle prestazioni balistiche di uguale lotto delle munizioni, con riferimento principalmente alla pressione e velocità del proiettile determinanti ai fini della precisione.

Nella richiesta di modifica, di fatto si pensa di ripristinare quanto il legislatore aveva previsto prima dell'entrata in vigore della legge sulla caccia, cioè un limite fino a 1500 cartucce a palla, questa volta con la dizione: *per arma lunga*, precisando infine solo quelle a *percussione anulare* (caratteristica solo del calibro 22 L.R.).

Il mondo sportivo degli appassionati del tiro a segno confidano nel Suo sostegno al fine di rimediare una iniquità tecnica che di fatto li penalizza non poco nelle loro prestazioni agonistiche.

Armeria F.lli Biscuso - dal 1898

ARMI – MUNIZIONI – ABBIGLIAMENTO – RICARICA

Una delle più Antiche Armerie d'Italia



Lecce, 01 Ago. 2011

Per poter proporre alla Sua attenzione, ed a quella del gruppo parlamentare U.D.C., un testo giuridicamente valido mi sono avvalso della collaborazione del dr. Edoardo Mori, magistrato, persona altamente qualificata nell'ambito della legislazione settore-armi, oltre che appassionato ed estimatore della materia che ha elaborato gli articoli della legge da emendare e che di seguito riporto anche con le sue note.

In attesa di riscontro, Le porgo i più sentiti ringraziamenti per l'attenzione che mi concede.

Bruno G. Biscuso

Istruttore Federale di Tiro – CONI



Punzone di Fabbrica Registrato: Banco Nazionale di Prova – Gardone V.T./Italia

ARETHUSA s.r.l. - div. Armi - Via G. Argento, 36-38 73100 - Lecce / Italia - C.C.I.A.A./LE 156280/97 - tel. 0039 0 832 492451
armeria@biscuso.it - arethusa@biscusoarmitalia.com - www.biscusoarmitalia.com



Lecce, 01 Ago..2011

**PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE PER LA DETENZIONE DI UN
MAGGIORE QUANTITATIVO DI MUNIZIONI IN CAL. 22 L.R.**

Da qualche anno la disparità di interpretazioni in materia di detenzione di munizioni sta creando grande confusione negli addetti ai lavori e nei cittadini. La conseguenza è una gran perdita di tempo per entrambe le categorie per risolvere problemi che non hanno alcuna influenza sulla sicurezza pubblica.

Per fare alcuni esempi:

- alcuni uffici richiedono che le cartucce vengano denunciate indicando il calibro, altri che venga indicato solo il numero complessivo;
- alcuni uffici consentono la detenzione di 1500 cartucce in calibro per pistola se si detiene un fucile che usa tale calibro, altri limitano la detenzione a 200 colpi;
- alcuni uffici richiedono la denuncia dell'acquisto delle cartucce, anche se le stesse vengono consumate entro 72 ore, termine stabilito per la denuncia dal D.to L.vo 26-10-2010 n. 204; altri, in conformità alla legge richiedono la denuncia della detenzione e non dell'acquisto (il quale del resto già risulta dai registri delle armerie, inviati ogni mese alla questura)
- alcuni fanno distinzioni fra cartucce per armi lunghe da caccia e per armi lunghe non da caccia, in contrasto con la legge, scritta quando tutte le armi lunghe erano armi da caccia.
- per una erronea decisione del ministero le munizioni a percussione anulare in cal. 22 LR vengono considerate munizioni per armi corte (in inglese il 22 long rifle significa "22 lungo per fucile"), ed è bene precisare che questa cartuccia non è provvista di innesco a percussione centrale come tutte le altre munizioni per pistola e carabina, ed incorpora un'ogiva di soli 2,5 grammi con un diametro di 5,6 mm. Ciò significa creare una infinità di problemi ai tiratori sportivi e dell'UITS che usano queste munizioni a centinaia ogni giorno e per i quali persino il nr. di 1500 può talvolta essere limitativo

Spesso i tiratori hanno necessità di avere munizioni in gran numero e appartenenti allo stesso lotto di produzione, fondamentale per la taratura dei congegni di mira ad ogni sessione di tiro (dato che l'arma viene ogni volta smontata per il trasporto), il che non è possibile se debbono correre ad acquistarle a 200 alla volta, sempreché il tiratore non possenga altri calibri per arma corta che limitano ulteriormente il quantitativo detenibile.



Lecce, 29.07.2011

Si consideri che sono le munizioni a palla con la minor potenzialità, infinitamente meno pericolose di una cartuccia da caccia a pallini, che non deve neppure essere denunciata.

- alcuni uffici chiedono la denuncia delle cartucce ricaricate, altri richiedono solo la denuncia della polvere (soluzione corretta perché è indimostrabile che una cartuccia sia stata ricaricata da più di 72 ore e quindi mai scatterà una sanzione penale
- alcuni uffici chiedono la denuncia delle munizioni sparate, altri non la chiedono essendo evidente che è impossibile controllare se un soggetto le ha sparate o le ha nascoste o le ha vendute.
- alcuni uffici chiedono la denuncia delle munizioni acquistate per reintegrare il quantitativo già denunciato, in contrasto con le disposizioni del Ministero e le decisioni della Cassazione.

È chiaro, pertanto, l'opportunità di eliminare questa totale confusione burocratica che esaurisce le energie dei funzionari di polizia su problemi privi di qualsiasi rilevanza ai fini della sicurezza pubblica e che costringe il cittadino a continui accessi agli uffici di polizia con perdita di ore lavorative sia per la PS che per i cittadini.

Si consideri che questa situazione porta alla denuncia penale del cittadino in buona fede solo per opinabili interpretazioni di funzionari, con inutile aggravio di lavoro per la giustizia e carico di spese legali per il cittadino il quale non può neppure prevedere quale sarà localmente l'interpretazione di una norma.

Con questa modifica si intende tutelare il legittimo interesse dei tiratori sportivi a poter preparare i loro attrezzi e predisporli nel miglior modo possibile per le competizioni nazionali ed internazionali nella sfera degli sport olimpici.

Non meno importante il fatto di ridare speranza imprenditoriale alle aziende produttrici di armi sportive che hanno quasi abbandonato questo settore per le inadeguatezze normative rispetto agli altri paesi comunitari.



Lecce, 29.07.2011

-----Rielaborazione testo di Legge-----

Modifica dell'art. 97 Regolamento al TULPS:

Il primo periodo del primo comma dell'art. 97 del R.D. 6 maggio 1940 nr.635 è così modificato:

*“Art. 97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce **cariche in calibri per arma lunga**, nonché duecento cartucce cariche in calibri per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati, di inneschi e di micce di sicurezza. **Le munizioni a percussione anulare si considerano munizioni per arma lunga detenibili nel numero di 1500. Ai fini di stabilire il quantitativo di polvere detenuto si applicano i parametri di cui all'art. 3 DM 23 settembre 1999.**”*

Nota: Viene cambiato poco o nulla. Si chiarisce nel senso già condiviso dalla prassi che quando si parla di arma da caccia si intendono le armi lunghe (nel 1940 TUTTE le armi lunghe erano da caccia e anche ora si ha diritto di andare a cacciare all'estero con qualunque arma lunga, anche se non consentita per la caccia in Italia)

Si chiarisce in rapporto fra polvere detenuta e polvere contenuta nelle cartucce cariche applicando ai privati la regola stabilita per le armerie.

Si chiarisce che le munizioni a percussione anulare sono per arma lunga e che perciò se ne possono detenere fino a 1500.



Lecce, 29.07.2011

All'art. 57 del R.D. 6 maggio 1940 nr.635 viene aggiunto il seguente secondo comma:

“La denuncia della detenzione dei prodotti esplodenti e delle munizioni di cui al primo comma dell'art. 97 del presente regolamento deve essere eseguita se la detenzione si protrae per oltre 72 ore dall'acquisto purché non si tratti di reintegro di quantitativi già denunciati. La denuncia delle munizioni deve indicare se si tratta di munizione in calibro per arma lunga o per arma corta; non è richiesta l'indicazione identificativa del calibro.”

Nota: Si chiarisce l'interpretazione delle norme sulla denuncia, nel senso già indicato dalla Cassazione e dallo stesso Ministero, ma ignorato dagli uffici periferici.

Si chiarisce un dubbio ricorrente se vada o meno denunciato il calibro di ogni singola cartuccia; si stabilisce che non è necessario indicare il calibro in quanto, ai fini di polizia, il dato risulta già dalle comunicazioni delle vendite giornaliere che vengono trasmesse dalle armerie e dalle loro annotazioni sul registro degli esplosivi.



Punzone di Fabbrica Registrato: Banco Nazionale di Prova – Gardone V.T./Italia

ARETHUSA s.r.l. - div. Armi - Via G. Argento, 36-38 73100 - Lecce / Italia - C.C.I.A.A./LE 156280/97 - tel. 0039 0 832 492451
armeria@biscuso.it - arethusa@biscusoarmitalia.com - www.biscusoarmitalia.com
